





STATUTO ORGANICO
DELLA
Società di Mutuo soccorso
OPERAI ED AGRICOLTORI
VALPERGA GALLENCA



CASTELLAMONTE
TIPOGRAFIA M. TEDESCHI
1894.

N. 45 Dell'elenco dei soci

Cognome e nome *Vezzetta Martino*

Paternità *fu Antonio*

Anno di nascita *1834*

Professione *proprietario*

Luogo di nascita *Valprato*

Domicilio *Gallica Valperga*

Ammesso in qualità di Socio *Effettivo*

Pagante la quota d'ammissione in L. *1*

pel libretto » *0.30*

Valperga, il *16 Maggio 1894*

Il Presidente

Ricardo De Vittorio

Il Segretario

*Colombatto
Domenico*

STATUTO ORGANICO

Art. 1. — In vista dell'articolo 32 dello Statuto Nazionale il quale proclamo il diritto di Associazione in queste parole: « E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della casa pubblica » venne fondata nella borgata Gallenca frazione di Valperga una Società in numero illimitato di soci la quale prende il nome di Società di M. S. Operai ed Agricoltori.

Art. 2. — La Società ha per scopo il mutuo soccorso e la fratellanza degli Operai ed Agricoltori fra di loro; e tende a promoverne il benessere, l'istruzione, la moralità, affinché possano cooperare efficacemente al pubblico bene.

Art. 3. — I soci possono essere Effettivi ed Onorari; sono Effettivi quei soci esercenti un' arte o mestiere che pagando una stabilita tassa mensile a favore della Società godono tutti quei benefici e soccorsi che questa appositamente largisce. Sono Onorari, quei

soci benemeriti che rinunziando ai sussidi pagano medesimamente la tassa e cooperano nell'incremento morale e materiale della Società stessa.

Art. 4. — La Società si regola nel suo andamento, a mezzo di deliberazioni prese da un Consiglio d'Amministrazione proprie e dalle adunanze generali di tutti i soci.

Art. 5. — La Società sarà provveduta d'una bandiera, la quale dovrà esser conservata nelle sale delle adunanze e non potrà esser portata alle pubbliche solennità senza l'accompagnamento di almeno quattro soci, mediante il consenso della Presidenza.

Ordinamento ed Amministrazione della Società.

Art. 6. — La società è amministrata da un Consiglio di 12 membri, di un Presidente, di un Vice-Presidente, di un Cassiere e di un Segretario, tanto il Cassiere come il Segretario per far parte all'Amministrazione sono tenuti a prestar l'opera sua gratuitamente.

Art. 7. — I membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti dai soci o scelti fra questi nel giorno dell'adunanza generale ordinaria d'autunno, durano in carica tre anni ed ogni anno scade un terzo dei consiglieri, nei primi due anni si farà scadere detto terzo ad estrazione a sorte, ed in seguito scadrà per turno.

Art. 8. — Non possono essere compresi nello stesso tempo tra i membri del Consiglio assidenti ed iscendenti.

Art. 9. — Ogni membro del Consiglio ha l'obbligo di trovarsi a tutte le adunanze o sedute assistendosi a queste cinque volte consecutive senza

giustificazione presso la Presidenza, verra' esonerato dalla carica ed impiego e surrogato dal socio che ha ottenuto maggiori voti nell'ultima adunanza.

Art. 10. — Il Presidente è il capo della società, e la rappresenta nelle pubbliche e private dimostrazioni, convoca e presiede tutte le adunanze, riceve le proposte e le espone al Consiglio ed all'Assemblea; promuove il buon andamento dell'azienda e vigila sull'esatta osservanza del regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni sociali.

Art. 11. — In caso d'urgenza il Presidente può sotto la sua personale responsabilità far uso delle attribuzioni del Consiglio coll'obbligo di render conto dell'operato suo nella prima seduta ed adunanza. In caso di assenza del Presidente ne assume la carica il Vice Presidente ed in difetto di questo Consigliere più anziano.

Art. 12. — Il Cassiere è depositario dei fondi, e deve tenere all'ordine i libri dell'entrata ed uscita, prestarsi alle verifiche dei medesimi, e dare quegli schiarimenti che possono essere chiesti dai Rivesori, dal Presidente o dal Consiglio.

Art. 13. — Il Cassiere deve prestar cauzione nelle misure determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14. — I fondi disponibili saranno impiegati, come il Consiglio meglio crederà nell'interesse della società.

Art. 15. — Il Cassiere riscuote tutto il denaro spettante alla società, eccetto delle tasse mensili dei soci che saranno riscosse, dal Segretario come art. 17 paga tutti i mandati purchè siano firmati dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere delegato e fatti dal Segretario.

Art. 16. — Il Segretario è incaricato; della custo-

dia e conservazione di tutte le carte, della tenuta dei libri, di religere i verbali delle adunanze, e di mantenere un registro di contrassegno di tutti gli atti delle rati ed emanati dal Consiglio.

Art. 17. — Il Segretario tiene in ordine la contabilità, riscuote i contibuti mensili dei soci, ed alla fine di ogni mese ne fa il debito versamento al Cassiere.

Art. 18. — Il Segretario prepara e contrafirma i mandati di pagamento, compila i rendiconti mensili e semestrali, ed in accordo colla Commissione stabilisce i pezzi dei generi alimentari da smerciarsi nel magazzino.

Art. 19. — I Rivesori dei conti che saranno due verranno eletti dal Consiglio e scelti possibilmente fra i soci che non appartengano ad esso Consiglio e durano in carica un anno.

Art. 20. — Il Rivesore che non trovasi presente due volte consecutive alla stabilita verifica dei conti, se non giustificherà le assenze alla Presidenza sarà esonerato dall'impiego.

Instituzione del Magazzino di Previdenza e suo scopo.

Art. 21. — L'instituzione del magazzino di previdenza ha per iscopo di provvedere all'ingrosso i generi alimentari di prima necessita' domestica onde distribuirli ai soci al minuto mediante rimborso in contanti del prezzo di costo e delle spese di distribuzione, da parte degli acquirenti.

Art. 22. — Il magazzino è regolato dall'Amministrazione di previdenza la quale è composto d'una Commissione di tre membri, che durano in carica

tre mesi e sono eletti dal Consiglio e scelti tra i Consiglieri stessi ed operano subordinati alla sorveglianza del Presidente.

Attribuzione degli Amministratori di Previdenza.

Art. 23. — Spetta all'amministrazione del magazzino di Previdenza

1. Di fare le provviste di tutti i generi occorrenti al magazzino (la macellazione dei suini e la compera del vino si eseguono in seguito a autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione).

2. Di vigilare il servizio della società, assistere all'introduzione nel magazzino dei generi alimentari ed altri articoli, verificarne le qualità e controllarne il peso e la misura e farne le debite consegne al Magazziniere e vegliare sulla buona conservazione delle provviste tutte.

3. Assistere alla esecuzione degli inventarii.

4. Vegliare sullo smercio dei generi alimentari acciocchè si faccia equo e giusto.

5. Far osservare al Magazziniere tutte le speciali convenzioni stabilite, ed in caso di trasgressioni richiamarlo all'ordine con ammonizioni ed in caso di bisogno servendosi anche di multe e della espulsione dal magazzino.

Art. 24. — Un membro dell'Amministrazione di Previdenza verrà nominato dal Presidente, capo amministratore, e come tale sarà depositario del libro del magazzino, nel quale dovrà registrare tutti i generi caricati al magazziniere. Dara' inoltre le necessarie disposizioni acciocchè i rispettivi Membri della Commissione siano avvisati in tempo utile, allorchè avvi a tenersi le solite ordinarie riunioni.

Del Magazziniere dei suoi diritti e doveri.

Art. 25. — Il Magazziniere viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 26. — Qualunque socio, e non altri fuori della società, potrà essere nominato Magazziniere purchè presenti la relativa domanda al Presidente.

Art. 27. — Il socio nominato Magazziniere, dovrà prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presentare nell'interesse della società ed a garanzia degli obblighi inerenti una sicurtà solidaria in una persona solvibile nella somma che verterà stabilita dal Consiglio, oppure fare un deposito con cartelle al portatore sul debito pubblico della rendita Italiana.

Art. 28. — Il Magazziniere dovrà eseguire lo smercio dei generi ed articoli che gli verranno affidati in modo da non dar luogo a lagnanze presso i soci acquirenti cioè: dovrà usare nella vendita tutta quella giustizia ed esattezza nei pesi e nelle misure e quella imparzialità, che sono le doti del vero uomo coscienzioso.

Art. 29. — Per evitare abusi dannosi alla società, il Magazziniere sarà tenuto di solo distribuire vino, aceto ed altri liquidi o liquori soggetti al dazio e consumo ai soci ed alle famiglie di questi regolarmente munite del libretto sociale.

Art. 30. — Il Magazziniere ha ancora lo stretto obbligo, a norma del codice civile, di non vender vino al socio riconosciuto ubbriaco e neppure a committenti, di soci che cantino o schiamazzino o commettano altri disordini nelle vicinanze del magazzino.

Art. 31. — In caso di violazione agli art. 28-29-30 da parte del Magazziniere, questi potrà esser punito con una multa di lire dieci estensibile sino alle trenta, per la prima volta, recidivo sarà espulso dalla società, e dovrà inoltre rispondere in faccia alle leggi dei disordini cagionati per la trasgressione ad essa.

Art. 32. — Il magazziniere dovrà versare al Cassiere ogni quindici giorni il denaro ricavato dalla vendita delle merci e pretenderne da questi la rispettiva quietanza.

Art. 33. — Il magazzino dovrà essere aperto all'alba e chiuso sull'imbrunire della sera.

Diritti e doveri dei Soci.

Art. 34. — Un operaio od agricoltore ond'essere accolto dalla società quale socio, effettivo deve fare domanda accompagnata da una dichiarazione medica comprovante la sana e robusta costituzione fisica, e della fede di nascita cui risulti avere sedici anni compiuti e porgerla al Presidente il quale a sua volta la presenterà al Consiglio d'Amministrazione cui dovrà decidere dell'accettazione.

Art. 35. — L'Operaio od Agricoltore proclamato socio deve sottomettersi al pagamento d'una tassa d'ammissione nel seguente modo stabilita:

dall'età d'anni 16 ai 40 L. 1
» » 40 ai 50 » 4
» » 50 ai 60 » 8

nonchè la stessa mensile di centesimi 59 il quale deve farsi nella prima domenica d'ogni mese dell'anno nelle mani del Segretario.

Art. 36. — I soci Onorari non hanno che da fare domanda verbale per iscritto onde essere accettati nella società e non sono soggetti alla tassa di ammissione ma solo alla mensile o meglio all'annuale in lire sei, che devono pagarla al Segretario anticipatamente nel principio d'ogni anno.

Art. 37. — I soci che per una causa qualunque o spontaneamente cessarono di far parte della società, saranno riamessi a questa mediante l'uniformazione dell'art. 34 e 35 salvo quelli che prima di abbandonarla abbiano dato avviso al Presidente saranno riamessi senza pagamento di alcuna tassa e ciò sino all'età di 40 anni accompagnando alla domanda la fede medica.

Art. 38. — Decadono dalla qualità di soci coloro che furono colpiti da una condanna criminale. ed i medesimi potranno essere riamessi nella società, senza l'obbligo di pagare altra volta la tassa di riammissione qualora scontata la pena il Consiglio li creda degni.

Art. 39. — Il Consiglio d'Amministrazione può ed è in obbligo di scacciare dalla società tutti coloro che per mala condotta demeritano dalla qualità di socio, o non osservino i prescritti del presente Regolamento o Statuto.

Art. 40. — Ciascun socio è in diritto anzi ha l'obbligo di vigilare ed osservare l'andamento della società scoprendo qualche trama o frode a danno di questa ha stretto dovere di palesarlo alla Presidenza, e il suo nome sarà tenuto segreto.

Art. 41. — Il socio che trasgredisce i Regolamenti e non paghi in tempo utile la tassa può essere dal Consiglio scacciato dalla società.

Art. 42. — Il socio riconosciuto fraudolente deve

essere onerosamente dal Consiglio sfrattato dalla società e deferito all'autorità Giudiziaria.

Art. 43. — Il socio è severamente proibito di imprestar il suo libretto ad altre persone e non può far incetta dei generi del magazzino per altri.

Dei sussidii.

Art. 44. — A partire dal 1 gennaio 1895 il socio Effettivo che da novanta giorni fa parte della società, cadendo ammalato ha il diritto di percepire lire 1 di sussidio per ogni giorno di malattia e detto sussidio non può essere concesso oltre 40 lire per ogni anno.

Art. 45. — Il socio che già percepì il massimo sussidio in un anno per una data malattia, venendo l'anno nuovo, ed essendo sempre travagliato della stessa malattia, finchè questa persiste non gli compete più altro sussidio.

Art. 46. — Il socio caduto ammalato deve tosto darne avviso alla Commissione speciale col presentare la dichiarazione medica della malattia cui ne è affetto onde venga inserito nell'elenco dei malati e gir sia concesso il sussidio. Le semplici denunce di malattia non accompagnate dalla dichiarazione medica non sono ritenute valide l'ammalato non ha diritto ad alcun soccorso.

Art. 47. — Sulla presentazione definitiva della fede medica la Commissione rilascerà il mandato; il quale dev'esser firmato dal Segretario per le debite registrazioni e del Cassiere pagato.

Art. 48. — Il socio gravemente ammalato ed indigente può pretendere il sussidio da cinque in cinque giorni di malattia, e non occorre fare a tale

scopo che una prima domanda con art. 47 su cui dichiararsi il suo stretto bisogno ed esprima il suo desiderio in proposito.

Art. 49. — Non si accorda sussidio: 1. ai malati venerei in genere. 2. Ai feriti in rissa di cui siano colpevoli. 3. Agli ammalati per abuso degli alcoolici, 4. Agli ammalati di tutte le altre malattie volontarie o derivanti da disordini, stravizi ed ubriachezza.

Art. 50. — I soci malati sono sorvegliati da apposita Commissione la quale può a suo ben placido far visite improvvisate nelle abitazioni degli infermi.

Art. 51. — Il socio che cade leggermente ammalato e la sua malattia non si protrae oltre i giorni tre non ha diritto a nessun sussidio.

Art. 52. — La società non accorda ai soci morosi sussidii di sorta, il socio sarà dichiarato moroso allorchando arriva ad essere debitore verso la cassa sociale oltre una lira.

Art. 53. — Il socio moroso per essere in diritto al sussidio dovrà soddisfare pienamente il suo debito otto giorni prima dal cominciar la malattia.

Art. 54. — Alla notizia della morte d'un socio la società intiera, se le circostanze glielo permettono ha l'obbligo d'intervenire al funebre corteo.

Art. 55. — Il Consiglio d'Amministrazione in suffragio dei soci defunti farà ogni anno, in un giorno determinato celebrare una messa funebre cantata, e la Società è in dovere, possibilmente portarsi ad assisterla.



Delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 56. — Il Consiglio è convocato dal Presidente, il quale ne dirige le sedute e queste devono essere pubbliche, ed in casi soli eccezionali avvi a discutere di affari segreti può il capo del Consiglio ordinarle private.

Art. 57. — Le deliberazioni del Consiglio acciocchè siano valide devono sempre ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, e quelli presi in prima seduta vi siano presente la metà più uno dei Consiglieri, per tutte le altre è sufficiente qualunque numero di Consiglieri presente.

Art. 58. — L'adunanza viene aperta dal Presidente ed il Segretario legge il verbale della seduta precedente.

Art. 59. — In ogni adunanza a semplice richiesta il Segretario è obbligato di esporre e spiegare la contabilità della società al Consiglio.

Art. 60. — Ogni proposta per essere approvata deve portare la metà più uno dei votanti, in caso di parità di voti, la parte che ha con se il voto del Presidente prevale se la votazione non è segreta.

Delle adunanze generali.

Art. 61. — La società può unirsi in adunanze generali di tutti i soci in via ordinaria ed in via straordinaria. Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all'anno in primavera ed in autunno. Le straordinarie possono essere convocate dal Presidente in qualsiasi epoca dell'anno in seguito a parere del Consiglio,

Art. 62. — L'avviso di convocazione alle adunanze generali sarà fatto per mezzo d'un manifesto affisso alla porta del Magazzino.

Art. 63. — Per la validità delle deliberazioni prese nelle adunanze generali si richiede almeno l'intervento di un quarto dei soci quando che per mancanza del numero legale l'adunanza non può aver luogo, il Presidente destinerà una seconda convocazione con un intervallo di tempo non minore di giorni otto il tutto indicato da apposito manifesto.

Art. 64. — L'adunanza è aperta dal Presidente dando lettura del verbale della precedente adunanza generale già approvato dal Consiglio.

Art. 65. — Il Segretario presenterà lo specchio dell'entrata ed uscita posteriore all'ultima adunanza generale.

Art. 66. — Il Presidente comunica le deliberazioni prese dal Consiglio e consulta l'adunanza generale, ed accorda in proposito per turno la parola a tutti quelli che ne faranno domanda. Le proposte fatte dall'adunanza generale devono esser prese in considerazione dal Consiglio.

Delle Elezioni.

Art. 67. — Sono Elettori tutti i soci che sanno scrivere.

Art. 68. — Il Presidente, tre soci ed il Segretario formano l'Ufficio provvisorio per le elezioni, e sotto la loro direzione si costituisce l'ufficio definitivo, composto di un Presidente, di tre membri ed un Segretario scelti nell'adunanza convocata. L'ufficio definitivo decide in appellabilmente sulle questioni che possono sorgere nelle operazioni elettorali il tutto dovrà fare risultare nel processo verbale.

Art. 69. — Nella sala elettorale sarà affisso l'elenco dei Consiglieri scadenti o cessati d'Ufficio in modo, che ogni elettore possa pretenderne visione con tutta facilità.

Art. 70. — Ogni lettore riceve la scheda bianca dal Presidente d'ufficio, vi scrive sopra il nome e cognome di coloro che intende eleggere Consiglieri e riconsegna la scheda scritta a chi gliela diede in bianco.

Art. 71. — Non si può eludere la votazione se non dopo trascorse due ore dall'appello.

Art. 72. — Compiuta la votazione si procede allo scrutinio dei voti, terminato si compila il verbale il quale viene sottoscritto dall'intero Consiglio di Presidenza ed in ultimo s'abbruciano le schede.

Art. 73. — Sono eletti Consiglieri quei soci che hanno raggiunto i maggiori voti. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio nel proprio seno.

Art. 74. — I nomi degli eletti saranno pubblicati alla porta del Magazzino.

Art. 75. — La scadenza dei Consiglieri sarà sempre nell'ultimo giorno dell'anno.

Art. 76. — La nomina dei consiglieri in via regolare sarà sempre fatta nel mese d'ottobre, ed i Consiglieri eletti entreranno in ufficio al giorno del nuovo anno.

Art. 77. — In via straordinaria la nomina dei Consiglieri può esser fatta in qualunque epoca dell'anno ed i nuovi eletti entreranno in ufficio tosto ultimata la nomina.

Art. 78. — I soci che demeritano della loro qualità e che necessita l'espulsione della società, tale

atto dev'essere eseguito dal Consiglio d'amministrazione in seduta privata, così pure si deve trattare in egual modo qualunque membro del Consiglio fosse anche il Presidente purchè commetta grave e confermata mancanza a danno della società?

Art. 79. — Quando ne fosse il Presidente accusato di qualche grave delitto a danno della società, il Vice-Presidente o chi per esso resta capo del Consiglio e sotto alla sua direzione si deve decidere della accusa fatta.

Art. 80. — Qualunque deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione riconosciuta a danno della società, possono i soci mediante sottoscrizione di due terzi presentare domanda motivata al presidente per la convocazione d'un adunanza generale

Dello scioglimento della Società.

Art. 81. — La società non sarà mai dichiarata sciolta per discenzioni o disaccordi avvenuti in essa, se si manterranno fermi nel loro proposito in numero di sei soci.

Art. 82. — Avvenendo lo scioglimento della società la bandiera sarà depositata nella sala comunale, fintantochè verrà costituita altra società, ed i fondi affidati pure al municipio coll'obbligo di distribuirli alle famiglie povere di Gallena.

Approvato in assemblea di tutti i soci presenti.

Valperga, (Gallena), 14 gennaio 1894.

Il Presidente

Peradotto Vittorio.

Il Segretario

Colombatto Domenico

Elenco dei soci fondatori

1. Baltramo Gaudenzio di Giovanni
2. Beltramo Alessandro di Bernardo
3. Beltramo Giovanni fu Pietro
4. Bertotti Achile fu Antonio
5. Bertotti Antonio fu Antonio
6. Bertotti Antonio fu Giacomo
7. Bertotti Francesco fu Antonio
8. Bertotti Giovanni fu Michele
9. Bertotti Michele fu Antonio
10. Bertotti Giuseppe fu Giuseppe
11. Bertotti Battista di Giacomo
12. Bertotti Giacomo fu Michele
13. Bertotti Pietro fu Giuseppe
14. Bertotti Pietro fu Antonio
15. Boetto Beltramo Giovanni fu Giuseppe
16. Boetto Beltramo Giuseppe fu Giuseppe
17. ~~Boetto Francesco fu Luigi~~ *morto*
18. Boetto Giovanni fu Battista
19. Bonetto Antonio di Giovanni
20. Cibrario Michele di Spirito

21. Chiapetto Giovanni di Domenico
22. Chiapetto Giuseppe fu Giuseppe
23. Chiapetto Pietro fu Domenico
24. Chiapetto Michele di Pietro
25. Colombatto Domenico fu Giuseppe (Promotore)
26. Colombatto Giuseppe di Pietro
27. Colombatto Paolo fu Francesco
28. Couto Pietro fu Domenico
29. Cortese Gaetano fu Battista
30. Cortese Giovanni fu Battista
31. Distinto Cassio Angelo
32. Fransos Pietro fu Battista (Promotore)
33. Gresso Giorgio fu Giuseppe
34. ~~Grosso Pantaleone fu Felice~~ *morta*
35. Lorenzatti Giovanni fu Giuseppe *morta*
36. Motta Stefano fu Antonio
37. Ottini Isidoro, Veterinario
38. Peradotto Vittorio di Antonio (Promotore)
39. Rocco Antonio di Domenico
40. Rocco Luigi di Giovanni
41. Savio Pietro di Antonio
42. ~~Vallero~~ Domenico fu Carlo
43. Vallero Francesco di Giovanni
44. Vallero Giovanni fu Francesco
45. ~~Vezzetti~~ Martino fu Besso Antonio.

QUADRO
DIMOSTRATIVO
DEI
PAGAMENTI FATTI

1884

1881	1882	1883	1884	1885	1886





Società Operaia di Gallenca

1899

N.

Buono per la quota di LUGLIO.

Sussidio pagato L.

PAGATO

Società Operaia di Gallenca

N.

Buono per la quota di AGOSTO.

Sussidio pagato L.

Società Operaia di Gallenca

N.

Buono per la quota di SETTEMBRE.

Sussidio pagato L.

Società Operaia di Gallenca

N.

Buono per la quota di OTTOBRE.

Sussidio pagato L.

Società Operaia di Gallenca

N.

Buono per la quota NOVEMBRE.

Sussidio pagato L.

Società Operaia di Gallenca

N.

Buono per la quota di DICEMBRE.

Sussidio pagato L.

~~1899~~
1899

PAGATO